



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
"ENRICO REDENTI"

CONVENZIONE

TRA

**LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "ENRICO REDENTI" – UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA**

E

IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Premesso

- che con Decreto Rettoriale 25 luglio 2001, n° 213/36 è stata istituita presso l'Università di Bologna la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Enrico Redenti" (di seguito Scuola) in attuazione del Decreto Interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;
- che il suddetto Decreto Rettoriale di istituzione della Scuola prevede espressamente, in applicazione del D.M. 21/12/1999, n. 537, lo svolgimento di attività pratiche e stages da parte degli iscritti che la Scuola programma mediante accordi con gli ordini professionali e con gli uffici competenti dell'Amministrazione giudiziaria;
- che il Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, all'art. 37, recante "Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie" dà la facoltà ai capi degli uffici giudiziari di stipulare convenzioni con le scuole di specializzazione per le professioni legali per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso i medesimi uffici del primo anno di corso;
- tenuto conto che il CSM con deliberazione del 23/02/2012, a seguito del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, all'art. 37, ha indicato ambiti e limiti per la stipula di convenzioni con le scuole di specializzazione per le professioni legali, richiamando le precedenti regolamentazioni in materia (delibere del 19/3/2001 e del 19/7/2011) di convenzioni, sul piano della disciplina secondaria, aventi ad oggetto l'espletamento di tirocini e stages formativi e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza, e ciò con l'idea di favorire una crescita comune della giurisdizione in coerenza con le iniziative legislative finalizzate alla creazione dell'ufficio del giudice, al fine di favorire una sorta di sperimentazione anticipata di tale istituto;
- che l'art. 4, commi 1 e 6, del Decreto Interministeriale n. 537 stabilisce che alla Scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame e che la Commissione giudicatrice sia composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio;



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
"ENRICO REDENTI"

- che il Tribunale di Ravenna (di seguito Tribunale) ha manifestato l'interesse allo svolgimento delle attività formative previste dal suddetto Decreto legge n. 98/2011.
- viste le osservazioni formulate dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Bologna nella seduta del 15 ottobre 2012, in riferimento alla convenzione stipulata il 16 luglio 2012 fra la il Tribunale di Ravenna e la Scuola di specializzazione per le professioni legali "Enrico Redenti" – Università di Bologna;

Tutto ciò premesso, si conviene:

Art. 1

(Accesso alla formazione professionale presso il Tribunale)

1. Gli iscritti alla Scuola di specializzazione della professioni legali possono essere ammessi a svolgere, presso il Tribunale di Ravenna, il primo anno di corso.
2. La domanda di ammissione deve essere presentata al Direttore della Scuola entro una settimana dall'inizio delle lezioni.
3. La Commissione, composta da un magistrato del Tribunale che la presiede, dal Direttore della Scuola di specializzazione, o suo delegato, e da un docente della stessa, deciderà sull'ammissione degli aspiranti, in numero massimo di quattro sì da non compromettere la funzionalità complessiva dell'ufficio, valutando le domande di ammissione sulla base dei seguenti criteri:
 - a. Piano di studi universitari;
 - b. Voti riportati ai singoli esami e voto di laurea;
 - c. Titolo della tesi e relativa attinenza alle caratteristiche del tirocinio;
 - d. Eventuali pubblicazioni, note a sentenza etc.;
 - e. risultato della selezione di accesso alla Scuola;
 - f. Propensione già manifestata alla attività di ricerca giuridica;
4. La Commissione verifica l'assenza di eventuali cause d'incompatibilità dei candidati rispetto allo svolgimento dell'attività formativa presso il Tribunale. In particolare i candidati non debbono avere subito condanna per delitti non colposi, né carichi pendenti per la stessa tipologia



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
"ENRICO REDENTI"

di delitti avanti al Tribunale. L'eventuale presenza d'una causa d'incompatibilità determina l'esclusione del candidato dalla selezione, in base a giudizio motivato della Commissione.

5. Sulla base della graduatoria redatta dalla Commissione, tenuto conto dei posti disponibili, il Direttore della Scuola comunica l'elenco degli ammessi al Presidente del Tribunale.
6. Sarà cura del Presidente del Tribunale assegnare i singoli specializzandi a giudici davanti ai quali lo studio di appartenenza dei suddetti non svolga attività giudiziaria in misura preponderante o significativa *ratione materiae*. Costituisce causa di incompatibilità l'impossibilità di attuare il detto criterio.
7. Sarà onere della Scuola nominare uno o più tutor al/agli specializzandi.

Art. 2

(Svolgimento dell'attività formativa presso il Tribunale)

1. Lo specializzando ammesso alla formazione professionale a termini dell'art. 1 è tenuto a svolgere l'attività di formazione presso il Tribunale di Ravenna, per sei mesi nel settore civile e per sei mesi nel settore penale, in modo da assicurare una pluralità d'esperienze professionali.
2. L'attività formativa consiste nella preparazione ed assistenza alle udienze civili, col consenso delle parti processuali, nonché a quelle penali limitatamente alla fase dibattimentale; nella collaborazione allo studio di casi pratici; nella redazione di bozze di atti sotto il controllo del magistrato assegnatario, ricerche giurisprudenziali e dottrinali, formazione ed aggiornamento dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, cura delle banche dati e dei supporti informativi, formazione e gestione informatica del fascicolo e dell'udienza, e tutte le altre attività consentite ed individuate a titolo esemplificativo dalle citate delibere del CSM del 19/7/2007 e del 22/02/2012.

Art. 3

(Valutazione intermedia del periodo di formazione professionale)

1. Dopo ogni semestre di formazione, lo specializzando dovrà redigere una relazione in merito alle attività svolte, ai casi pratici alla cui trattazione abbia assistito e alla soluzione data alle



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
"ENRICO REDENTI"

questioni affrontate, con particolare riferimento a quelle più problematiche. Alla relazione è allegata copia delle bozze degli atti ritenuti più significativi, nel rispetto della riservatezza e della normativa sulla privacy.

2. Alla relazione dello specializzando farà seguito una relazione del magistrato affidatario che sarà trasmessa al Direttore della Scuola e al Presidente del Tribunale.

Art. 4

(Obblighi dello specializzando)

1. Lo specializzando ammesso alla formazione professionale è tenuto a svolgere il tirocinio con impegno professionale nonché all'osservanza dei seguenti obblighi:
 - a. Svolgere con diligenza, correttezza e lealtà, sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario, le attività dallo stesso indicate;
 - b. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c. Osservare l'obbligo di assoluto riserbo e riservatezza circa i fatti di cui viene a conoscenza durante il periodo di formazione ai fini dell'osservanza dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1996 n. 675. Tali obblighi saranno confermati con assunzione di apposito impegno scritto. La loro violazione sarà segnalata all'ordine professionale di appartenenza ed alla Scuola, che potrà eventualmente deliberare, nei casi più gravi, l'esclusione dalla Scuola stessa.

Allo specializzando non possono in alcun modo essere affidati compiti che non rivestano diretta valenza formativa, quali ad esempio il mero disbrigo di attività di cancelleria

Art. 5

(Svolgimento dell'attività formativa presso il Tribunale)

1. Ai sensi della presente convenzione, lo svolgimento del primo anno di formazione professionale presso il Tribunale di Ravenna è esclusivo e sostitutivo di ogni altra attività presso la Scuola di specializzazione.



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
"ENRICO REDENTI"

2. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere né per il Tribunale né per la Scuola di specializzazione.
3. Il Presidente del Tribunale, o un suo delegato, si impegna a fornire ai tirocinanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività dell'Ufficio, anche sulla base del documento programmatico sulla sicurezza elaborato dal Tribunale.

Art. 6

(Interruzione dell'attività formativa)

E' facoltà del Tribunale interrompere l'attività formativa in qualsiasi momento per il venir meno del rapporto fiduciario con lo specializzando, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dallo specializzando ovvero per la sua verificata inidoneità, ovvero per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio.

Art. 7

(Copertura assicurativa)

Sarà cura dell'Università di Bologna provvedere alla copertura assicurativa degli allievi della Scuola contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso gli istituti assicurativi per la responsabilità civile.

Art. 8

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata annuale e si intende rinnovata per uguale durata qualora una delle parti non comunichi disdetta a mezzo raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della scadenza. Tutti gli atti relativi alla esecuzione della presente convenzione saranno assunti rispettivamente dal Presidente del Tribunale di Ravenna e dal Direttore della Scuola.



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
"ENRICO REDENTI"

Fatto, letto e sottoscritto in duplice originale per accettazione delle parti.

Ravenna, 25 OTT. 2012

Il Presidente del Tribunale
Dott. Bruno Gilotta

Bruno Gilotta

Il Direttore
della Scuola di Specializzazione
per le professioni legali "E. Redenti"
prof. Massimo Franzoni